

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari
UFFICIO QPA V – Prod. Animali

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.529 recante "attuazione della direttiva 91/174/CEE, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza";

VISTO il decreto ministeriale n. 21095 del 5 febbraio 1996, con il quale, ai sensi del predetto decreto legislativo n. 529/92, è stato approvato il disciplinare del libro genealogico del cane di razza, tenuto dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI);

VISTO l'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, con il quale è stato recepito l'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

VISTO il decreto ministeriale n.21203 dell' 8 marzo 2005 con il quale sono state approvate le nuove norme tecniche del libro genealogico del cane di razza;

CONSIDERATO che il sistema di identificazione dei cani di cui al sopramenzionato accordo del 6 febbraio 2003 costituisce l'unico sistema ufficiale in grado di garantire l'univocità della identificazione stessa, ai fini della tutela delle esigenze sia sanitarie che zootecniche, ivi compresa la gestione dei libri genealogici;

CONSIDERATA la necessità di garantire il costante allineamento delle informazioni contenute nel libro genealogico del cane di razza tenuto dall 'ENCI, con quelle contenute nel sistema di identificazione dei cani di cui all'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recepito con DPCM del 28 febbraio 2003;

RITENUTA pertanto la necessità di emanare norme di raccordo fra libro genealogico e sistema di identificazione dei cani di cui al citato DPCM 28 febbraio 2003;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dal 1 ottobre 2007, al fine di garantire l'allineamento delle informazioni del libro genealogico del cane di razza, previste dalle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell'8 marzo 2005, con quelle presenti nel sistema di identificazione dei cani, di cui al DPCM del 28 febbraio 2003, l'ENCI invia, con cadenza almeno trimestrale, anche per via telematica, alle banche dati informatizzate, costituite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dell'accordo del 6 febbraio 2003 punto 4, i dati dei cani iscritti nel libro genealogico del cane di razza nel periodo di riferimento. Le modalità operative di accesso alle banche dati e di trasmissione delle informazioni saranno concordate a livello locale tra l'ENCI e le amministrazioni di competenza.

Articolo 2

1. La documentazione necessaria per l'iscrizione di una cucciolata o di un singolo soggetto nel libro genealogico del cane di razza, di cui agli articoli 6 e 7 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell'8 marzo 2005, deve essere integrata dal certificato veterinario di avvenuta inoculazione del microchip identificativo.

Articolo 3

1. A decorrere dal 10 ottobre 2007, in occasione della denuncia di monta e nascita, prevista all'articolo 6, punto 1.1 delle norme tecniche approvate con decreto ministeriale n.21203 dell'8 marzo 2005, la fattrice e lo stallone, già iscritti al libro genealogico del cane di razza e non iscritti all'anagrafe canina regionale, dovranno essere preventivamente identificati ed iscritti a tale ultima anagrafe.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1 per la partecipazione alla manifestazione del libro genealogico, i cani, già iscritti al libro genealogico del cane di razza e non iscritti all'anagrafe canina regionale, dovranno essere preventivamente identificati ed iscritti all'anagrafe canina medesima.

Il presente decreto è comunicato all'ENCI ed è pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.